Tribunale di Brescia, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari (Dr.ssa Stefana), sentenza n. 350 del 7.03.2018

**Ricettazione – dolo specifico – nozione di profitto**

Ai fini della sussistenza del dolo specifico nel reato di ricettazione di sostanze anabolizzanti per uso personale, si ha “profitto” ogniqualvolta il patrimonio del soggetto agente, per effetto del reato, s’incrementa di un bene che abbia la capacità di soddisfare un bisogno umano (sia esso di natura economico o spirituale) che prima non aveva.

E’ configurabile allora il dolo specifico perché il soggetto agente ha voluto e si è rappresentato che dall’acquisto del farmaco avrebbe tratto un profitto, il quale va individuato nella ricezione di beni (sostanze dopanti) che prima non aveva e che non poteva acquistare in modo legale, beni che, avendo un valore economico, hanno incrementato il suo patrimonio potendo trarre da essi un vantaggio e idonei quindi a soddisfare un bisogno (materiale o spirituale).